

Renewable **E**nergy **S**olutions for the **MED**iterranean and Africa

REGOLAMENTO

Indice degli articoli

SEZIONE I	4
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE, ORDINARIO E PARTNER ASSOCIATO	4
Articolo 1	4
Acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato	4
Articolo 2	4
Perdita della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato	5
Articolo 3	6
Acquisizione e perdita della qualifica di Socio onorario.....	6
SEZIONE II	7
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI	7
Articolo 4	7
Modalità di svolgimento delle sedute assembleari	7
Articolo 5	8
Modalità di svolgimento delle sedute del Comitato Esecutivo	8
Articolo 6	9
Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio dei Revisori	9
Articolo 7	9
Decadenza dei membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e dell'Advisory Board	9
Articolo 8	9
Comitato Strategico.....	9
SEZIONE III	10
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	10
Articolo 9	10
Gruppi di Lavoro.....	10
Articolo 10	10
Piano di lavoro	10
Articolo 11	10
Comitato di Bilancio	10
Articolo 12	11
Advisory Board.....	11

SEZIONE I

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE, ORDINARIO E PARTNER ASSOCIATO

Articolo 1

Acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato

- 1.1 Ai fini dell'acquisizione della qualifica di Socio sostenitore, ordinario o Partner associato, occorre presentare una domanda di ammissione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente dell'Associazione RES4MED, via Ticino 14, 00198 Roma – Italia. E' consentito l'invio della domanda di ammissione anche tramite e-mail, all'indirizzo: secretariat@res4med.org.
- 1.2 La domanda di ammissione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. Dati del candidato, ivi compreso l'indirizzo che potrà essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali;
 - b. Settore di attività;
 - c. Curriculum vitae per le persone fisiche e curriculum delle attività svolte sin dalla costituzione per le persone giuridiche unitamente alle opportune autocertificazioni o certificati, quali ad esempio carichi pendenti, casellario giudiziale, ecc;
 - d. Profilo ed esperienze;
 - e. Ragioni dell'interesse alla partecipazione all'associazione;
 - f. Contributo proposto allo sviluppo delle attività associative;
 - g. Dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento associativo, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - h. Qualifica per la quale il richiedente si candida ovvero: Socio sostenitore, ordinario o Partner Associato.
- 1.3 Il Comitato Esecutivo approva la domanda di ammissione .

Ai fini della valutazione, il Comitato Esecutivo terrà conto, tra l'altro, dell'affinità delle attività svolte dal candidato con quelle proprie dell'Associazione e del valore aggiunto per la stessa derivante dal contributo che il candidato si propone di fornire.
- 1.4 La decisione del Comitato Esecutivo sarà notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata, a seguito della deliberazione. Nel caso di ammissione all'Associazione nella medesima comunicazione sarà, altresì, indicato l'ammontare della quota associativa da corrispondere e le modalità per il relativo versamento.
- 1.5 Il Socio o il Partner associato saranno iscritti nel relativo Libro sociale.
- 1.6 L'adesione all'Associazione impegna il Socio e il Partner associato ad accettare e rispettare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento e obbliga alla corresponsione della quota Associativa di cui all'Articolo 9.2 punto c) dello Statuto relativo ai diritti e doveri dei Soci e all'Articolo 10.2 punto a), relativo ai diritti e doveri dei Partner associato.

Articolo 2

Perdita della qualifica di Socio sostenitore, Socio ordinario e Partner associato

2.1 Ai sensi degli articoli 9.3 e 10.3 dello Statuto la qualità rispettivamente di Socio sostenitore, di Socio ordinario e di Partner associato si perde per recesso, morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa ed esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi.

2.2 Recesso

Il recesso da parte del Socio sostenitore, ordinario o del Partner associato deve essere comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente dell'Associazione RES4MED, Via Ticino 14, 00198 Roma – Italia, con un preavviso di almeno tre mesi.

Purché sia presentata almeno tre mesi prima la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso.

In caso di modifiche dello Statuto il Socio sostenitore, ordinario o il Partner associato dissenziente può recedere senza il rispetto del preavviso sopra indicato, dandone comunicazione per iscritto al Presidente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione circa le deliberazioni di modifica di Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci. In tal caso l'efficacia del recesso decorre dal giorno antecedente a quello della deliberazione di modifica dello Statuto, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti dal recedente fino a quel momento nei confronti della Associazione.

2.3 Morosità

È moroso il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato che omette di versare la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito.

Lo stato di moroso fa seguito ad un preavviso di almeno un mese, inviato con lettera raccomandata a cura del Presidente dell'Associazione.

Il versamento della quota dovuta annulla la cessazione del Socio o del Partner associato.

Il pagamento della quota relativa all'anno sociale corrente non modifica lo stato di morosità qualora non siano state versate le quote relative ad annualità precedenti.

Il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato cessato per morosità è riammesso dietro versamento di tutte le quote non pagate.

2.4 Esclusione per gravi motivi

L'esclusione del Socio sostenitore, del Socio ordinario o del Partner associato per gravi motivi, intendendo per questi comportamenti incompatibili o contrari alle finalità dell'Associazione, è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con voto palese, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, non computandosi nel numero di questi il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato da escludere.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al Socio sostenitore, al Socio ordinario o al Partner associato escluso.

Il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

- 2.5 Il Socio sostenitore, il Socio ordinario o il Partner Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 3

Acquisizione e perdita della qualifica di Socio onorario

- 3.1 Il Comitato Esecutivo può attribuire la qualifica di Socio onorario a persone fisiche o giuridiche che per meriti in campo energetico, in particolare in quello delle energie rinnovabili, possono contribuire al conseguimento degli scopi associativi. La proposta di ammissione viene inoltrata, da parte di uno o più Soci sostenitori e/o Soci ordinari e/o Partner Associati, al Presidente dell'Associazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Associazione RES4MED, Via Ticino 14, 00198 Roma – Italia. E' consentito l'invio della proposta di ammissione anche tramite e-mail, all'indirizzo: secretariat@res4med.org.
- 3.2 Le proposte devono essere motivate con l'indicazione delle particolari benemerienze acquisite dagli interessati e corredate della domanda di ammissione sottoscritta e a cura del candidato, contenente le seguenti informazioni:
- a. Dati del candidato, ivi compreso l'indirizzo che potrà essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali;
 - b. Settore di attività;
 - c. Curriculum vitae per le persone fisiche e curriculum delle attività svolte sin dalla costituzione per le persone giuridiche unitamente alle opportune autocertificazioni o certificati, quali ad esempio carichi pendenti, casellario giudiziale, ecc;
 - d. Profilo ed esperienze;
 - e. Qualifica per la quale la proposta viene presentata: Socio onorario;
 - f. Dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento associativo.
- 3.3 Il Comitato Esecutivo approva la proposta di ammissione.
- Ai fini della valutazione il Comitato Esecutivo terrà conto, tra l'altro, dei meriti per i quali il candidato si è distinto nel campo energetico, dell'affinità delle attività svolte dal candidato con quelle proprie dell'Associazione e del valore aggiunto per la stessa derivante dal contributo che il candidato si propone di fornire.
- 3.4 Il Comitato Esecutivo effettua con cadenza annuale una valutazione sulla persistenza degli elementi alla base della decisione di attribuire le qualifiche di socio onorario. L'esito della valutazione, se negativo, comporta l'esclusione dalla Associazione.
- 3.5 La decisione del Comitato Esecutivo sia relativa al precedente punto 3.3 sia relativa all'esclusione di cui al precedente punto 3.4 sarà notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata, a seguito della deliberazione.

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 11.4 dello Statuto la qualità di Socio onorario si perde per recesso e per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo.
- 3.7 **Recesso**
- Il recesso da parte del Socio onorario deve essere comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente dell'Associazione RES4MED, Via Ticino 14, 00198 Roma – Italia, con un preavviso di almeno tre mesi.
- Purché sia presentata almeno tre mesi prima la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso.
- In caso di modifiche dello Statuto il Socio onorario dissenziente può recedere senza il rispetto del preavviso sopra indicato, dandone comunicazione per iscritto al Presidente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione circa le deliberazioni di modifica di Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci. In tal caso l'efficacia del recesso decorre dal giorno antecedente a quello della deliberazione di modifica dello Statuto, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti dal recedente fino a quel momento nei confronti della Associazione.
- 3.8 Alla data di approvazione del presente Regolamento, viene attribuita la qualifica di Socio onorario al Politecnico di Milano, al Politecnico di Torino e all'Università commerciale Luigi Bocconi.

SEZIONE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle sedute assembleari

- 4.1 Le modalità di convocazione dell'Assemblea, la partecipazione alle sedute e i quorum costitutivi e deliberativi previsti sono riportati nell'art. 13 dello Statuto.
- 4.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 4.3 Il Presidente dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti nel medesimo elencati. Nella voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi e proclama l'esito delle votazioni. Dello svolgimento dell'Assemblea viene redatto verbale scritto, a cura del Segretario.
- 4.4 E' ammessa la possibilità che le sedute si tengano per audio/videoconferenza.
- In tal caso dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. dovrà essere consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e di accertare i risultati delle votazioni;
 - b. dovrà essere consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c. dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - d. dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i dettagli per i collegamenti audio/video.
- 4.5 L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il Segretario o il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni dei Soci.
- 4.6 Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone ove il voto si esprime a scrutinio segreto.
- 4.7 Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.
- 4.8 Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto del Presidente, non essendo identificabile, non è prevalente in caso di parità. In caso di parità la proposta in votazione si intende non approvata. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendo tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, il verbale della riunione.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle sedute del Comitato Esecutivo

- 5.1 Le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo, la partecipazione alle sedute e i quorum costitutivi e deliberativi previsti sono riportati nell'art. 15 dello Statuto.
- 5.2 Il Presidente del Comitato verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 5.3 Il Presidente dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti nel medesimo elencati. Nella voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi e proclama l'esito delle votazioni.
- 5.4 E' ammessa la possibilità che le sedute si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti.
- 5.5 Il Comitato si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni del Comitato.
- 5.6 Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone fisiche ove il voto si esprime a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto del Presidente, non essendo identificabile,

non è prevalente. In caso di parità la proposta in votazione si intende non approvata.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio dei Revisori

6.1 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio, ogni volta che lo giudichi necessario oppure su richiesta di due membri effettivi. In ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno al fine di predisporre le relazioni al Bilancio consuntivo e al Bilancio preventivo.

Per le riunioni del Collegio è ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata tra i membri.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6.2 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori risultano da appositi verbali trascritti nel Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Articolo 7

Decadenza dei membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e dell'Advisory Board

7.1 La decadenza avviene per:

- a. dimissioni;
- b. revoca deliberata, nel caso di membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, dall'Assemblea dei Soci e nel caso del Segretario Generale e dei membri dell'Advisory Board, deliberata dal Comitato Esecutivo.

Articolo 8

Comitato Strategico

8.1 Il Comitato Strategico si compone dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari e di 3 rappresentanti dei Partner associati.

8.2 Il Comitato è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su proposta del Comitato Esecutivo.

8.3 Il Presidente all'atto di convocare il Comitato Strategico può invitare uno o più Soci onorari e uno o più Partner Associati ulteriori rispetto ai 3 rappresentanti di cui al comma 8.1.

Il Politecnico di Milano, in quanto Socio fondatore, è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Strategico.

8.4 Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in assenza anche di questi, da persona designata dal Comitato Esecutivo.

8.5 La nomina dei tre rappresentanti dei Partner associati avviene in occasione della nomina del Comitato Esecutivo. Ognuno dei Partner associati potrà esprimere tre voti. Verranno nominati i Partner associati che hanno ricevuto più voti. In caso i candidati ottengano lo stesso numero di voti e non sia possibile determinare i tre rappresentanti da nominare si procederà ad un ulteriore

votazione tra i candidati in parità. In questo caso ognuno dei Partner associati potrà esprimere un solo voto.

- 8.6 Il Comitato Strategico assiste il Comitato Esecutivo nella definizione delle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e nella elaborazione del piano di lavoro e del piano di comunicazione.
- 8.7 I gruppi di lavoro di cui al successivo articolo verranno invitati con cadenza regolare al Comitato Strategico per riferire sulle attività svolte.

SEZIONE III

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Articolo 9

Gruppi di Lavoro

- 9.1 Ai sensi dell'Articolo 14, comma 3 dello Statuto, il Segretario Generale può avvalersi di uno o più Gruppi di Lavoro cui partecipano rappresentanti dei Soci e dei Partner Associati.
- 9.2 I Gruppi di Lavoro sono diretti e coordinati dal Segretario Generale. Essi coadiuvano il Segretario Generale nell'espletamento delle attività previste nel Piano di Lavoro annuale.
- 9.3 Al fine di ottimizzare l'impegno delle risorse, il Gruppo di lavoro può darsi articolazioni interne.

Articolo 10

Piano di lavoro

- 10.1 Il Piano di lavoro annuale è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Segretario Generale.
- 10.2 Il Piano di lavoro prevede le attività che l'Associazione si propone di realizzare per il perseguimento dei propri obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e l'attribuzione di ruoli e responsabilità.

Articolo 11

Comitato di Bilancio

- 11.1 Il Comitato di Bilancio è composto dal Vice Presidente del Comitato Esecutivo e da almeno un altro membro nominato dal Comitato Esecutivo.
- 11.2 Il Comitato di Bilancio, su direttive del Comitato Esecutivo, cura le attività di amministrazione e contabilità, i rapporti bancari e la gestione del budget.
- 11.3 Ogni trimestre il Segretario Generale presenta al Comitato di Bilancio un rendiconto dell'attività svolta.
- 11.4 Il Comitato di Bilancio predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo su indicazione del Comitato Esecutivo.
- 11.5 Il Comitato di Bilancio risponde del suo operato al Presidente dell'Associazione e al Comitato Esecutivo.
- 11.6 La decadenza avviene per:
- a. termine mandato del Comitato Esecutivo;

- b. dimissioni;
- c. revoca deliberata dal Comitato Esecutivo.

Articolo 12

Advisory Board

- 12.1 Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione dell'Advisory Board, con funzioni consultive e di studio.
- 12.2 Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Advisory Board.
- 12.3 L'Advisory Board si compone di personalità del mondo dell'industria, dell'accademia, della finanze e delle istituzioni nazionali e internazionali di provata esperienza e competenza nelle tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione.
- 12.4 Il Presidente e i membri dell'Advisory Board sono nominati e revocati dal Comitato Esecutivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 12.5 L'Advisory Board ha funzioni consultive e di studio, assiste il Comitato Esecutivo anche attraverso la predisposizione di pareri sulle azioni strategiche da compiere per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.
- 12.6 L'Advisory Board contribuisce alla disseminazione dei risultati dell'attività dell'Associazione.